

Renzi dà una scossa alla p.a.

Licenziamenti più facili, ricambi generazionali, ruolo unico per i dirigenti statali, incarichi a termine per i manager pubblici, via i condannati per danno erariale

Licenziamenti più facili grazie alla riduzione dei tempi dei procedimenti disciplinari. Ricambio generazionale con taglio dell'orario di lavoro e degli

stipendi degli statali in procinto di andare in pensione. Ruolo unico per i dirigenti statali. E per i manager pubblici, incarichi a termine (4 anni + 2).

Via i condannati, anche in via non definitiva, per danno erariale. Lo prevede la riforma della p.a. approvata ieri in via definitiva dal Senato.

Cerisano a pag. 26

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge Madia con la riforma

Un colpo di frusta alla p.a.

Licenziamenti più facili. Dirigenti, incarichi a tempo

Pagine a cura

DI FRANCESCO CERISANO

Licenziamenti più facili grazie alla riduzione dei tempi dei procedimenti disciplinari. Ricambio generazionale grazie alla riduzione, su base volontaria, dell'orario di lavoro e degli stipendi degli statali in procinto di andare in pensione per favorire l'assunzione di nuovo personale. Ruolo unico per i dirigenti statali. Per i manager pubblici sono previsti incarichi a termine (4 anni+2) trascorsi i quali dovranno necessariamente partecipare alle procedure di avviso pubblico. I manager che restano senza incarico potranno chiedere di essere «retrocessi» al ruolo di funzionari. Oppure rimanere in disponibilità. Uno status che però non costituirà più l'anticamera del licenziamento, visto che per essere cancellati dal ruolo, oltre al prolun-

gato periodo di inattività, sarà necessario aver riportato una valutazione negativa. Dovranno invece lasciare l'incarico i dirigenti condannati, anche in via non definitiva, dalla Corte conti per danno erariale. Con 145 voti a favore, 97 contrari e nessun astenuto la riforma della pubblica amministrazione targata Marianna Madia diventa legge. Il ddl delega è stato approvato in terza lettura dal senato, grazie anche all'atteggiamento responsabile delle opposizioni che non sono uscite dall'aula garantendo il numero legale. Per il governo si tratta di un tassello fondamentale per il riassetto della p.a.. Secondo le opposizioni, invece, gli effetti concreti a favore di cittadini e imprese sarebbero limitati, mentre il leit motiv del ddl sarebbe il rafforzamento

dei poteri di palazzo Chigi a discapito delle altre articolazioni della p.a. centrale.

Ora la palla passa ai decreti attuativi (se ne contano una quindicina) molti dei quali, assicurano alla Funzione pubblica, sono già in avanzata fase di elaborazione. E' il caso per esempio delle norme su silenzio assenso e conferenze dei servizi che dovrebbero velocizzare i tempi della burocrazia. Le p.a. avranno 30 giorni (elevabili a 90 se si tratta di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, della salute e dei beni culturali) per dare il proprio assenso, nulla osta o concerto a un provvedimento. In mancanza, il via libera si intenderà per acquisito. Tempi ridotti del 50% anche per i procedimenti relativi alle grandi opere. Entro 18 mesi però la p.a. potrà tornare sui propri passi revocando i provvedimenti, anche quelli frutto di silenzio-assenso. Tra le altre novità per i cittadini si segnala l'istituzione del numero unico europeo 112 per le emergenze,

la cancellazione del Pubblico registro automobilistico (le cui funzioni passeranno alla Motorizzazione civile) e la possibilità di effettuare pagamenti alla p.a. in via digitale e elettronica, anche attraverso il telefonino.

Il secondo step per l'attuazione della delega riguarderà le norme che puntano a snellire l'elefantico apparato della p.a. soprattutto nelle sue articolazioni territoriali. Dal taglio delle prefetture a quello delle camere di commercio (che si ridurranno da 105 a 60), dalla soppressione del Corpo Forestale dello stato (che dovrebbe confluire nei Carabinieri), alla razionalizzazione degli uffici pubblici (da realizzare accorpando in immobili comuni le diverse amministrazioni dello stato sul territorio). Dulcis (si fa per dire) in fundo: riforma della dirigenza e del pubblico impiego. I dlgs sulle materie a più alto tasso di conflittualità con i sindacati saranno emanati per ultimi.



Niente più direttori generali nelle province. Senza attendere i dlgs attuativi

Niente più direttori generali nelle province. Tra i criteri di delega contenuti nell'articolo 11, comma 1, lettera b), n. 4), del disegno di legge delega di riforma della p.a. vi è la «previsione della possibilità, per le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo, 267 del 2000 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di ruolo».

La legge delega, dunque, innova il vigente ordinamento ed elimina dall'elenco degli enti aventi la facoltà di incaricare un direttore generale le province. Infatti, la previsione citata sopra elenca espressamente gli enti che dispongono di tale facoltà, indicandoli nei soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle città metropolitane.

Si deve necessariamente concludere, perciò, che le province non potranno più incaricare un direttore generale, ai sensi dell'articolo 108 del dlgs 267/2000.

Occorre capire se l'esclusione per

le province della facoltà di avvalersi del direttore generale operi da subito, oppure se sia connessa all'approvazione del decreto legislativo attuativo della legge delega.

Milita in favore della seconda ipotesi, cioè del rinvio della norma alla successiva attuazione, la circostanza che occorra attendere la formazione del ruolo unico dei dirigenti locali, perché l'intera fattispecie possa dirsi completa e, dunque, si possa attivare il periodo transitorio triennale nel quale attribuire al «dirigente apicale» tratto dagli ex segretari comunali, le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, roganti, coordinamento amministrativo e controllo della legalità.

In favore della prima tesi, quella secondo la quale per le province cessa ogni possibilità di avvalersi del direttore generale sin dalla vigenza della legge delega hanno pregio altre considerazioni di sostanza. La principale è che la figura del direttore generale, a differenza - ancora oggi - di quella del segretario comunale è solo facoltativa e non obbligatoria. Nulla, dunque, impone alle province di avvalersi del direttore generale.

Il criterio di delega come quello in argomento ha certamente l'effetto di novare, indirettamente, l'ordi-

namento giuridico, attraverso una modifica implicita del citato articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 191/2009, che viene sostanzialmente integrato di una nuova e diversa identificazione degli enti abilitati ad avvalersi del direttore generale, tra i quali le province sono assenti.

Dunque, l'effetto di innovazione della legge delega deve considerarsi immediato e non rimesso all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi. Sicché le province debbono considerarsi private della facoltà di incaricare un direttore generale dalla data di entrata in vigore della legge delega.

Quale che sia la tesi considerata più corretta, si apre l'altro problema: cosa ne è degli incarichi di direttore generale attribuiti dalle province prima dell'entrata in vigore della legge delega?

I principi generali di diritto comune portano a ritenere che i rapporti contrattuali in corso non possano essere incisi negativamente dalla legge, posto per altro che essa in termini generali opera solo per il futuro. Si potrebbe, dunque, concludere per la conservazione degli effetti degli incarichi di direzione generale già attribuiti dalle province, sino alla loro scadenza.

Tale tesi, tuttavia, pone da subito un problema di legittimità della spesa connessa, per incarichi retribuiti, una volta venuto a mancare il titolo giuridico per incaricare il direttore generale.

In ogni caso, una volta entrati in vigore i decreti legislativi attuativi della delega, non vi sarà più alcun dubbio che la funzione di «dirigente apicale» nelle province non potrà essere «scissa» tra direttore generale e dirigenti amministrativi, per la semplice ragione che le province non potranno avvalersi del direttore generale.

Dunque, è da ritenere che sicuramente dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, gli incarichi ai direttori generali delle province si dovranno considerare decaduti automaticamente, ex lege. Ma probabilmente tale conseguenza è da far discendere direttamente dalla legge delega, che, come rilevato sopra, modifica da subito l'ordinamento, escludendo in capo alle province la possibilità di incaricare i direttori generali.

Luigi Oliveri

Il testo del ddl Madia sul sito www.italiaoggi.it/ documenti

ItaliaOggi

Renzi dà una scossa alla p.a.

Crisi industriali: ecco i contributi

IL DIGITALE DI POSTE: UN ALTRA MODALITÀ PER VIVERE VICINI

ItaliaOggi

Diritto & FISCO

Un colpo di frusta alla p.a.

Licenziamenti più facili. Dirigenti, incarichi a tempo

Niente più direttori generali nelle province. Senza attendere i dlgs attuativi